



## SCHEMA CONVENZIONE per consolidare e sviluppare sinergie nell'attività di valorizzazione e promozione delle produzioni locali e favorire una cultura dell'alimentazione TRA Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", (di seguito AMAP), con sede legale in Osimo (AN), Via T. A. Edison, 2, P. IVA ..... nella persona del ....., nato/a a .... il ...... e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente E Associazione Italiana Sommelier Marche, (di sequito AIS Marche), con sede in Fermo (FM), Contrada Molini di Fermo, 44, P. IVA ......... nella persona del ...... nato/a ...... il ....... e residente a ....... PREMESSO CHE - tra l'A.S.S.A.M. ed AIS Marche era stato stipulato un Protocollo d'Intesa con scadenza 31.12.2024, che prevedeva la possibilità di un rinnovo tra le parti, mediante la definizione di un ulteriore atto; - con Legge Regionale n. 11 del 12.05.2022, l'A.S.S.A.M. è stata trasformata nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"; - nell'ambito del sopracitato Protocollo d'Intesa, tra l'AMAP e l'AIS Marche era stata sottoscritta una collaborazione "Per la definizione della Guida "Le Marche nel bicchiere" e attività divulgative e sperimentali, biennio 2023 e 2024", con scadenza 31.12.2024 che prevedeva la possibilità di un rinnovo, previo il rinnovo del Protocollo di Intesa;





- l'AMAP è da sempre impegnata nella valorizzazione delle produzioni di qualità	
e nella conservazione e tutela della biodiversità anche in relazione alle	
finalità della Legge Regionale 12/2003, "Tutela delle risorse genetiche ani-	
mali e vegetali del territorio marchigiano", nell'ambito della quale svolge	
un ruolo fondamentale per rendere operativi gli strumenti individuati per la	
conservazione ex situ e in situ dei materiali della biodiversità agricola di	
interesse regionale;	
- l'AIS Marche ha lo scopo di valorizzare la cultura del vino, dei prodotti	
alimentari tradizionali e tipici della gastronomia svolgendo ogni attività di	
carattere culturale, didattico ed editoriale, per promuovere la conoscenza e	
il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e dei prodotti	
alimentari tradizionali e tipici della gastronomia, curando direttamente e/o	
in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati, ogni ini-	
ziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.	
- AMAP ed AIS Marche hanno l'interesse comune di consolidare e sviluppare una	
produzione agricola alimentare di qualità, basata su criteri di sostenibilità	
ambientale ed energetica, salvaguardare la biodiversità e i saperi tradizio-	
nali come modello anche da far valere e proporre nelle iniziative di coopera-	
zione internazionale;	
- AMAP e AIS Marche intendono promuovere un'educazione e una cultura alimentare	
-	
dei cittadini, a partire da interventi rivolti ai consumatori, ai ristoratori	
al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale e gli aspetti	
salutistici legati al cibo;	
- AMAP e AIS Marche vogliono allargare le opportunità di fruizione per i	
cittadini di prodotti di qualità e di produzione locale, finalizzato alla	
)	





crescita dell'offerta di servizi qualificati del settore commerciale/turi-	
stico;	
- la presente Convenzione è coerente con quanto previsto dalla Legge Regionale	
n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i., e nello specifico dall'art. 2, comma 4, dove	
si rileva che "l'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza	
attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi	
e convenzioni";	
- le parti sono disponibili a continuare la loro collaborazione sulle tematiche	
di interesse comune, ritenendo non necessario il rinnovo del Protocollo d'In-	
tesa in quanto ritenuto sufficiente nei contenuti la definizione della pre-	
sente Convenzione, le cui attività sono coerenti con le finalità istituzionali	
delle parti;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
52 03 <u> </u>	
Art. 1 - Valore delle premesse	
Art. 1 - Valore delle premesse	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgi-	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgi-	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito della presente Convenzione sono:	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito della presente Convenzione sono:  - iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra pro-	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito della presente Convenzione sono:  - iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra produttori e consumatori;	
Art. 1 - Valore delle premesse  Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente  Convenzione.  Art. 2 - Finalità  Fermo restando la piena autonomia dell'AMAP e dell'AIS Marche, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le attività realizzabili nell'ambito della presente Convenzione sono:  - iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra produttori e consumatori;  - promuovere e sviluppare progetti di valorizzazione e tutela delle produzioni	





- concertare piani di comunicazione efficaci sul territorio nazionale ed	
intraprendere iniziative per l'incremento della penetrazione nei mercati	
esteri, nonché per il consolidamento delle posizioni già acquisite;	
- produrre pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico; tali pubbli-	
cazioni, che resteranno proprietà intellettuale degli autori, potranno essere	
liberamente divulgate dagli Enti firmatari del presente Accordo;	
- collaborare nell'organizzazione di eventi per la diffusione delle conoscenze	
relative alle produzioni locali, tradizionali e della biodiversità;	
- diffondere la conoscenza delle produzioni attraverso l'educazione alimentare	
nei confronti dei consumatori ed in particolare dei giovani, anche in colla-	
borazione con le istituzioni scolastiche, in relazione al fatto che AIS Italia	
"promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica	
nelle scuole di settore", così come indicato nell'art. 3 dello Statuto nazio-	
nale dell'AIS Marche.	
Le attività saranno di volta in volta, concertate dalle parti e potranno	
essere realizzate a titolo gratuito o con oneri concordati tra le parti.	
Per ogni attività, le parti potranno individuare dei referenti tecnici che	
dovranno coordinarsi con i Responsabili ed i Referenti del presente Accordo,	
indicati all'art. 3.	
In ogni caso, le attività previste nel presente Accordo saranno effettuate	
nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due parti.	
Art. 3 - Responsabili e Referenti dell'Accordo	
I referenti del presente Accordo sono Roberto Catorci per l'AMAP e Vincenzo	
Torelli per l'AIS Marche. I referenti si dovranno coordinare con i Responsabili	
delle parti contraenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.	





Art. 4 — Impegni reciproci	
Tenendo conto dei tempi di esecuzione, per le attività da svolgere in colla-	
borazione, le parti concordano gli obiettivi, le modalità operative, le ri-	
sorse umane e materiali eventualmente necessarie, ognuna per le proprie com-	
petenze e professionalità, nonché la condivisione dei materiali per lo svol-	
gimento delle attività previste.	
L'AMAP relativamente agli ambiti di attività del presente Accordo si impegna,	
attraverso il proprio personale e le proprie strutture a:	
- garantire la piena collaborazione e la logistica per gli ambiti di attività	
previsti, promovendo ed assicurando il confronto diretto dei dipendenti AMAP	
con i dipendenti AIS Marche, coinvolti nelle diverse attività;	
- rendere fruibili all'AIS Marche tutte le informazioni in proprio possesso	
per lo svolgimento delle attività e condividere i risultati ottenuti e uti-	
lizzabili per le rispettive finalità;	
- concedere ad AIS Marche l'uso di adeguati spazi lavorativi presso la sede	
dell'AMAP al fine di una migliore organizzazione delle attività di collabora-	
zione in presenza e di uno spazio per la conservazione dei prodotti;	
L'AIS Marche relativamente agli ambiti di attività del presente Accordo si	
impegna, attraverso il proprio personale e le proprie strutture a:	
- garantire il supporto per la realizzazione di materiale divulgativo favo-	
rendo la conoscenza delle attività istituzionali dell'AMAP attraverso il rap-	
porto diretto con i tecnici dell'Agenzia individuati per le specifiche compe-	
tenze;	





- partecipare alle riunioni organizzate dall'AMAP per l'eventuale attività di	
pianificazione editoriale e attività sensoriali sui campioni messi a disposi-	
nione de MAD methonde e dispesinione la compain competence.	
zione da AMAP, mettendo a disposizione le proprie competenze;	
- mettere a disposizione, annualmente, n. 200 copie, per singola edizione,	
della Guida "Le Marche nel Bicchiere" per le edizioni 2026, 2027 e 2028.	
Art. 5 — Attività e disciplina delle modalità operative	
I'attività di seguito descritta è funzionale agli obiettivi di entrambi le	
parti, e sono riconducibili a:	
- collaborazione per la Guida AIS le "Marche nel Bicchiere", specificatamente	
per le edizioni 2026, 2027, 2028, con l'inserimento nella Guida stessa, di	
spazi dedicati ad alcune delle attività svolte da AMAP, individuate di comune	
accordo tra le parti;	
- collaborazione per la rivista Sommelier Marche Magazine attraverso la pre-	
senza di articoli sulle attività AMAP che possono riscontrare interesse,	
definite di comune accordo;	
- eventuale attività di valutazione sensoriale coordinata e condivisa da AMAP	
ed AIS Marche per campioni di microvinificazione, prodotti da AMAP, nell'am-	
bito della sua attività, le cui risultanze possono essere oggetto di pubbli-	
cazione specifiche delle rispettive parti, previa autorizzazione.	
Art. 6 - Tutela dei marchi e proprietà dei risultati	
Le Parti dichiarano di astenersi dallo svolgere attività tali da danneggiare	
direttamente o indirettamente il reciproco marchio e i relativi prodotti. Nel	
caso di violazione di tali impegni, ciascuna Parte si riserva il diritto di	
risolvere il presente Accordo, fatto salvo ogni ulteriore diritto e azione.	





Non è consentito l'uso dei Marchi per attività commerciali e per qualsiasi	
attività non preventivamente concordata, diversa da quelle previste dalla	
presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispetti	
Marchi non potranno in nessun caso essere utilizzati per qualsiasi scopo,	
salvo esplicito accordo scritto delle Parti in tal senso. Il materiale	
realizzato e prodotto a scopi divulgativi realizzato in collaborazione, come	
ad esempio, la Guida "Le Marche nel bicchiere", dovrà riportare il logo di	
entrambi le parti, con la dicitura "in collaborazione con"	
Nulla della presente Convenzione limiterà l'azione di una Parte riferita al	
proprio business e allo svolgimento delle proprie attività. Altresì, le Parti	
concordano nel valutare l'opportunità di coinvolgere, sempre di comune	
accordo, altre società che possano contribuire a svolgere più efficacemente	
le attività definite dalla presente Convenzione.	
•	
Art. 7 - Riservatezza	
Art. 7 — Riservatezza	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura  esplicitamente riservata.	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura  esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura  esplicitamente riservata.	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura  esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei  propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura  esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata  La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata  La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al 31.12.2027 e potrà essere rinnovata mediante un ulteriore atto tra le parti.	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata  La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al 31.12.2027 e potrà essere rinnovata mediante un ulteriore atto tra le parti.  Qualsiasi modifica della Convenzione, così come il suo rinnovo, dovrà essere	
Art. 7 - Riservatezza  Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.  Art. 8 - Durata  La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al 31.12.2027 e potrà essere rinnovata mediante un ulteriore atto tra le parti.  Qualsiasi modifica della Convenzione, così come il suo rinnovo, dovrà essere concordata per iscritto dalle parti.	





Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste dalla	
presente Convenzione, saranno a carico di AMAP ed AIS Marche e non daranno	
luogo ad oneri finanziari tra le parti.	
Art. 10 - Copertura assicurativa	
Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e	
acco dei muli dia grantualmente tenuta a mignandara. Ciacanna nanta	
cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte	
garantisce inoltre, che il personale assegnato per lo svolgimento delle	
attività previste dalla presente Convenzione gode di copertura assicurativa	
contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagna assicuratrice.	
Art. 11 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	
AMAP ed AIS Marche fanno presente che il proprio personale è informato sui	
regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle	
attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa per	
accività oggetto acità presente convenzione, nei rispetto acità nomativa per	
la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, al fine di garantire la	
tutela e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati,	
ai sensi dell'art. 2 comma 4, del Decreto 5 agosto 1998, n. 363, che in ragione	
delle attività specificatamente svolte, presso le rispettive sedi /strutture	
dell'AIS e dell'AMAP è esposto a rischi.	
Art. 12 - Trattamento dei dati personali	
AMAP ed AIS Marche dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati	
forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno	
trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il	
raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste	
raggranginienco derre ilitarica derra convenzione, nonche per querre previste	
dalla Legge e dai Regolamenti connessi alla stipula dello stesso.	
	Í





Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
conformarsi alle disposizioni del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.	
Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative	
al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo stesso.	
ar cractalience der dati personari per i escedizione dell'incessas stesso.	
Art. 13 - Diritto di recesso	
AMAP e AIS Marche hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto	
pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria	
organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico	
originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente	
Convenzione con un preavviso di 30 gg. solari da comunicarsi con lettera	
raccomandata A.R. o PEC.	
Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di	
esecuzione.	
Art. 14 - Disciplina delle controversie	
AMAP e AIS Marche concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia	
che possa nascere per effetto della presente Convenzione. Qualora taluna	
controversia sorta relativamente all'interpretazione o all'esecuzione della	
presente Convenzione non si riesca a definirla in via stragiudiziale, la	
stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo	
competente ai sensi dell'art. 133, del D.lgs. 104/2010.	
Art. 15 — Norme applicabili	
La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità	
delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai	





precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le	
disposizioni del Codice Civile.	
Art. 16 — Comunicazioni	
Acc. 10 - Commissazioni	
Per eventuali comunicazioni relative al presente documento, le parti si danno	
atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:	
per l'AMAP: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it	
per AIS Marche: aismarche@pec.it	
La variazione dei recapiti indicati dovrà essere tempestivamente comunicata	
alla controparte.	
Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai	
recapiti precedentemente indicati si considerano validamente effettuate.	
Art. 17 - Oneri fiscali	
Act. 17 - Gerri Tiscari	
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico,	
sottoscritta dalle parti in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo	
in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.	
Le spese di bollo della presente convenzione sono totalmente a carico di AIS	
Marche.	
Letto, firmato e sottoscritto	
 Per AIS Marche Per AMAP	